

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1751 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2015

relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente bromadiolone comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 6516]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La società Rentokil Initial 1927 plc («il richiedente») ha presentato, l'8 aprile 2014, una richiesta completa alla Germania («lo Stato membro interessato») per il riconoscimento reciproco di un'autorizzazione concessa dal Regno Unito («lo Stato membro di riferimento») per un biocida rodenticida contenente il principio attivo bromadiolone come formulazione in blocchi di paraffina («il prodotto in causa»).
- (2) Lo Stato membro di riferimento ha autorizzato il prodotto in causa il 17 febbraio 2014 per l'uso negli edifici e intorno ad essi contro topi e ratti e all'interno delle fognature contro i ratti. L'autorizzazione è stata in seguito riconosciuta reciprocamente da Estonia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Norvegia.
- (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 9 settembre 2014 lo Stato membro interessato ha comunicato tre elementi di dissenso al gruppo di coordinamento istituito a norma dell'articolo 35 del suddetto regolamento, indicando che il prodotto in causa non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19 dello stesso regolamento.
- (4) Lo Stato membro interessato ritiene che: a) per quanto riguarda l'uso contro i ratti negli edifici e intorno ad essi, l'efficacia del prodotto non è stata dimostrata poiché i risultati presentati dal richiedente per due test di campo su tre non hanno dimostrato un livello di efficacia accettabile; b) per quanto riguarda l'uso contro i ratti all'interno delle fognature, l'approccio adottato dallo Stato membro di riferimento per stabilire l'efficacia del prodotto non è accettabile come conseguenza del primo elemento di dissenso; c) per quanto riguarda l'uso contro i topi, la serie di test di laboratorio e uno dei due test di campo effettuati dal richiedente non hanno soddisfatto i criteri necessari a dimostrare l'efficacia del prodotto.
- (5) Il segretariato del gruppo di coordinamento ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare osservazioni scritte in merito alla suddetta comunicazione; sono state presentate osservazioni da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. Detta comunicazione è stata oggetto di discussione anche tra le autorità degli Stati membri competenti per i biocidi in occasione della riunione del gruppo di coordinamento dell'11 novembre 2014.
- (6) Poiché non è stato raggiunto alcun accordo in seno al gruppo di coordinamento, il 13 marzo 2015 lo Stato membro di riferimento ha fornito alla Commissione una descrizione dettagliata delle questioni su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Una copia della suddetta descrizione è stata inviata anche agli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, e al richiedente.
- (7) In merito all'efficacia contro i ratti negli edifici e intorno ad essi, i risultati dei test di laboratorio e di uno dei test di campo presentati dal richiedente dimostrano un accettabile livello di efficacia in base ai criteri stabiliti negli

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

